



Seduta del 28/02/2013

DELIBERA N.38

Oggetto: Decreto Delegato 27 aprile 2012, n.44, Codice Ambientale, art. 145; interpretazione e applicazione.

Il Collegio Tecnico, nella seduta del 28 febbraio 2013, ha preso in esame l'art.145 del Codice Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012, n.44 che norma il regime autorizzatorio delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il comma 4, in particolare, assoggetta all'autorizzazione della CTA o del Collegio Tecnico rispettivamente le nuove sorgenti o le modifiche di sorgenti esistenti.

I commi 5 e 6 stabiliscono le soglie di esenzione dall'autorizzazione per talune tipologie di apparati a radiofrequenza, che per ridotta potenza in emissione comportano un trascurabile contributo al fondo elettromagnetico ambientale.

Il Legislatore ha previsto l'inserimento di queste sorgenti nel catasto di cui all'art.143, ivi comprese le sorgenti esenti da autorizzazione.

Il CT rileva un refuso al comma 7 del citato art.145 in quanto richiama erroneamente i "commi 4 e 5" anziché i "commi 5 e 6".

Il CT considera, altresì, favorevolmente ^{CATASTO} la possibilità di un alleggerimento burocratico mediante l'esclusione dall'obbligo di notifica, di cui al sopracitato comma 7, delle sorgenti di campi elettromagnetici aventi potenza inferiore a 0,2 watt, in quanto ritenute trascurabili ai fini dell'inquinamento ambientale.

Vista l'esigenza di fornire una corretta interpretazione della normativa in oggetto.

Per quanto sopra questo Collegio Tecnico, cui il Legislatore ha attribuito la facoltà ai sensi dell'art.4, comma 2 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n.44, di adottare delibere e circolari interpretative e applicative del Codice Ambientale

DELIBERA

- 1) di prevedere, da parte dei gestori, l'obbligo di notifica all'UPA, secondo la procedura di cui all'art.149/44, ed il conseguente inserimento nel catasto degli impianti ed apparati di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 145 del Codice Ambientale;
- 2) di esonerare dall'obbligo di notifica all'UPA le sorgenti di campi elettromagnetici aventi potenza fino a 0,2 Watt.
- 3) di trasmettere la presente delibera alla CTA, all'UPA e al Dipartimento di Prevenzione per quanto di rispettiva competenza